

3

**REGOLAMENTO
DELL'UNIONE PREDICATORI
LOCALI**

R.PL/1980

NOTA

Il presente regolamento, predisposto in seno all'assemblea dei predicatori locali valdesi e metodisti dell'agosto 1980, è stato approvato dal Sinodo con l'art. 68/SI/1980.

L'Unione predicatori locali è la conseguente integrazione attuata tra la preesistente Unione predicatori metodisti ed i predicatori valdesi, a seguito del disposto di 35/PI/1975. L'Unione è inserita tra gli organismi settoriali ai sensi dell'art. 31/DV/1974.

Il presente regolamento sostituisce il preesistente regolamento dell'Unione predicatori metodisti del 1960.

Esso viene indicato con la sigla R.PL/1980.

Art. 1 - (*costituzione*)

L'Unione predicatori locali, organismo settoriale ai sensi dell'art. 31 della Disciplina generale delle chiese, è costituita dai predicatori locali iscritti negli elenchi tenuti dai singoli circuiti.

Art. 2 - (*scopi*)

L'Unione ha per fini:

- a) mantenere i collegamenti tra i predicatori locali;
- b) promuovere attività per l'aggiornamento della loro preparazione in vista della predicazione;
- c) promuovere iniziative intese a far emergere e a valorizzare nelle chiese i doni della predicazione.

Art. 3 - (*comitato*)

Sono organi dell'Unione predicatori locali: l'assemblea, il comitato, il segretario.

L'assemblea è costituita dagli iscritti all'Unione ed è convocata dal comitato almeno una volta ogni due anni per gli scopi dell'Unione e l'elezione del comitato.¹

Il comitato è costituito dal segretario e da due consiglieri; i membri del comitato non possono essere eletti più di tre volte consecutive.²

Il comitato ha la responsabilità della conduzione dell'Unione ed esegue i mandati affidatigli dall'assemblea.

Il segretario, od altro rappresentante eletto dall'assemblea, rappresenta l'U.P.L. in sinodo.

Il comitato nomina i rappresentanti dei predicatori locali alle conferenze distrettuali.

¹ Così modificato con 144/SI/2013.

² Così modificato con 144/SI/2013.

Art. 4 - (*assemblea*)

L'assemblea è validamente costituita, quale che sia il numero dei partecipanti.

Per il funzionamento dell'assemblea e per ogni altra questione non diversamente regolata dal presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti sinodali.

Art. 5 - (*modifiche*)

Il presente regolamento, adottato dall'assemblea dell'U.P.L., è approvato dal sinodo nei modi previsti dalla regolamentazione sinodale.

Ogni sua modifica adottata dall'assemblea dell'U.P.L. è sottoposta all'esame ed all'approvazione del sinodo.